



TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.

Il Giudice del lavoro

letti gli atti del procedimento d'urgenza iscritto al n. 1548/2017 R.G.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2017;

rilevato che con ricorso *ante causam* depositato il 28 luglio 2017 [REDACTED], premesso di essere stata assunta nel 2011 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria presso l'Istituto di Prato, di essere madre di un bambino nato nel 2015 e di risiedere a Messina con la famiglia e il coniuge, ivi impiegato, e di avere ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 presso l'I.C. di Lipari, ha avanzato nei confronti del M.I.U.R. e degli Ambiti Territoriali di Messina e Prato domanda di provvedimento cautelare, tesa ad ottenere in via d'urgenza la propria assegnazione temporanea *ex art. 42 bis* del D.Lgs. n. 151/2001 in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati in domanda;

ritenuto che, alla sommaria delibazione confacente a questa fase processuale e salva ogni più approfondita valutazione da farsi nell'eventuale sede di merito, sussiste il requisito del *fumus boni iuris*;

che la norma richiamata dalla ricorrente consente al pubblico dipendente, genitore con figli minori fino a tre anni di età, di richiedere l'assegnazione, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; la stessa disposizione precisa che l'eventuale dissenso deve essere motivato, comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ormai - dopo la modifica apportata dall'art. 14, comma 7, della L. n. 124 del 2015 - a casi o esigenze eccezionali;

che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (v. TAR Parma n. 262/2016, Trib. Firenze n. 335/2016 e le altre più recenti pronunce prodotte dalle parti), l'art. 42 *bis* cit. ha introdotto nel nostro sistema una misura specifica a



tutela e sostegno della paternità e maternità che si applica anche al settore scolastico, implica interessi costituzionalmente rilevanti e deve essere bilanciata con le esigenze, altrettanto meritevoli di tutela, delle amministrazioni pubbliche; il beneficio in questione non costituisce, quindi, un diritto incondizionato del dipendente-genitore, essendo l'assenso rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale delle amministrazioni coinvolte, che possono tuttavia negarlo solo per ragioni oggettive, chiaramente espresse, di carattere non ordinario;

che nella specie l'Ambito Territoriale di Prato non ha riscontrato l'istanza formulata dalla [redacted] a luglio 2017, mentre quello di Messina l'ha rigettata sull'assunto della assenza "al termine delle operazioni di mobilità" di posti vacanti e disponibili;

che entrambi i comportamenti risultano illegittimi;

che, nel costituirsi in giudizio, il Ministero resistente ha ribadito in questo come in svariati casi analoghi la tesi errata secondo cui non essendo l'art. 42 *bis* richiamato dal CCNI del 21.6.2017, né da quelli precedenti, al genitore con prole fino a tre anni spetta in "casi di acclamate esigenze eccezionali" solo la precedenza (una delle ultime) nell'ambito dell'assegnazione provvisoria, che rappresenta però un istituto affatto diverso dall'assegnazione temporanea;

che, di contro, è verosimile che ove la domanda della docente fosse stata valutata al tempo della sua presentazione essa sarebbe stata accolta, ricorrendo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge;

che, invero, così come risulta dagli elenchi allegati dalla ricorrente, non specificamente contestati o smentiti da documentazione contraria, all'epoca vi erano posti non solo disponibili, ma anche vacanti;

che risulta superfluo l'esame delle ulteriori questioni;

che sotto diverso profilo è ravvisabile, altresì, il *periculum in mora*, atteso che la mancata concessione del nulla osta impedisce all'istante, titolare presso l'Istituto F. Lippi di Prato, di dedicarsi in maniera adeguata alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell'interesse del minore che la norma invocata mira appunto a tutelare;

che le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in euro
[redacted]



P. Q. M.

ordina alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea, ex art. 42 *bis* D.Lgs. n. 151/2001, della docente **[REDACTED]** in uno degli ambiti della provincia di Messina indicati in domanda; e le condanna al pagamento delle spese processuali. **[REDACTED]**
[REDACTED]
[REDACTED]

Barcellona P.G., 13 settembre 2017

Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro

